CAMERA DEI DEPUTATI N. 1328

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA RUSSA, AIRAGHI, ALEMANNO, AMORUSO, ANGELI, ARMANI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BONGIORNO, BONO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, BUONTEMPO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, CONTENTO, GIULIO CONTI, COSENZA, DE CORATO, FILIPPONIO TATARELLA, GIANFRANCO FINI, FOTI, FRASSINETTI, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GASPARRI, GERMONTANI, ALBERTO GIORGETTI, HOLZMANN, LAMORTE, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MARTINELLI, MAZZOCCHI, MELONI, MENIA, MIGLIORI, MINASSO, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PEDRIZZI, ANTONIO PEPE, PERINA, PEZZELLA, PORCU, PROIETTI COSIMI, RAISI, RAMPELLI, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SALERNO, SCALIA, SILIQUINI, TAGLIALATELA, TREMAGLIA, ULIVI, URSO, ZACCHERA

Disposizioni per la riorganizzazione e la riqualificazione degli istituti penitenziari

Presentata il 10 luglio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla data del 30 novembre 2005, a fronte di una complessiva capacità ricettiva regolamentare di 45.490 posti, si è registrata una presenza di 60.483 detenuti, di cui 57.564 uomini e 2.919 donne, tra le quali 44 ristrette con bambini al seguito. Il *trend* di crescita della popolazione detenuta – tranne un forte calo registrato nel dicembre 2003 – è stato in costante aumento (55.275 al 31 dicembre 2001, 55.670 al 31 dicembre 2002, 54.237 al 31 dicembre 2003, 56.068 al 31 dicembre 2004).

I detenuti stranieri ammontano a 20.177 (pari al 33 per cento del totale), con provenienza prevalente da Marocco (4.274), Albania (3.007), Tunisia (2.108), Romania (1.829). Il numero degli stranieri, nel corso della passata legislatura, è costantemente aumentato, a partire dalla cifra di 16.294 registrata al 31 dicembre 2001 fino al dato attuale.

Per quanto attiene alla posizione giuridica, l'attuale popolazione detenuta è così distribuita: 36.757 « definitivi », 22.568 imputati (13.001 in attesa di primo giudizio, 6.777 appellanti, 2.790 ricorrenti) e 1.158 internati.

In sede di gestione di detenuti appartenenti a particolari categorie, sono stati ridefiniti i circuiti di alta sicurezza, dei collaboratori di giustizia e dei soggetti ad elevato indice di vigilanza, e soprattutto quello dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354). A seguito della sopravvenuta legge di riforma di detto regime, si è proceduto alla ricerca di nuovi spazi detentivi anche ottimizzando quelli già esistenti, compatibilmente con le risorse disponibili.

Stante la difficile situazione degli istituti penitenziari, che possiamo definire senz'altro vicina alla soglia di emergenza, la presente proposta di legge reca disposizioni volte a prevedere un programma di interventi per l'adeguamento e l'utilizzo delle caserme vuote da destinare all'accoglienza e al pernottamento dei detenuti e degli internati in semilibertà, assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e di riqualificazione degli istituti penitenziari, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa, sentito il Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, istituito con decreto interministeriale 17 dicembre 1975, predispone, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi per l'adeguamento e l'utilizzo delle caserme dismesse, al fine di destinarle all'accoglienza e al pernottamento dei detenuti e degli internati in regime di semilibertà, assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture, ciascuno nell'ambito della propria competenza, adottano decreti volti a:

a) individuare le caserme dismesse presenti sul territorio;

b) potenziare le strutture e le dotazioni ad esse appartenenti, al fine di assicurare il sostegno e l'assistenza ai detenuti, nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e delle condizioni di cui al titolo I, capo II, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

€ 0,30

15PDL0028650